

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE LAVORO, GIOVANI E SPORT
AREA SPORT

AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 31 DICEMBRE 2020 TRA IL COMUNE DI MILANO E MILANOSPORT SPA ora SSD SPA - MODIFICA DELL'ARTICOLO 32.

In Milano, l'anno 2025, alla data *di apposizione delle firme digitali*

TRA

il Comune di Milano, di seguito denominato per brevità "Comune", con sede legale in Piazza della Scala n. 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 3, C.F. e P.I. 01199250158, rappresentato dalla D.ssa Lina Lucarelli, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell'Area Sport del Comune stesso, munito dei necessari poteri per quanto infra in virtù dell'art. 71, comma 1, dello Statuto del Comune, nonché in virtù del Provvedimento sindacale di incarico Atti P.G. 417456/23 del 03.08.2023 agli atti del Comune di Milano e della deliberazione di Giunta comunale n. 700 del 12 giugno allegata al presente provvedimento sub "A"

E

la Società Milanosport S.S.D. S.p.A., di seguito denominata per brevità "Società" con sede legale in Milano, viale Tunisia n. 35 C.F. e P.I. 10809480154 rappresentata dal Dr. Lorenzo Enrico Lamperti per la carica presso la sede sociale, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di Milanosport S.S.D. S.p.A. munita dei necessari poteri in forza dell'atto di nomina del Sindaco con proprio Decreto in data 12/06/2024 (P.G. n. 331592/2024) , conservato agli atti, per brevità, "Parti"

PREMESSO CHE

Milosport è stata costituita dal Comune di Milano, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., è una società totalmente partecipata dal Comune di Milano .

I rapporti con la Società sono regolati dal vigente Contratto di servizio sottoscritto in data 31/12/2020, per la durata di trent'anni, per l'affidamento e la gestione dei servizi sportivi e ricreativi. Detto Contratto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1540 del 30/12/2020 in attuazione alle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 9 aprile 2018 ed in revisione del precedente Contratto di servizio sottoscritto in data 18/11/2005 (rep. n. 100327, registrato in data 01/12/2005 al n. 9310).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18 aprile 2024 l'Amministrazione Comunale ha approvato la modifica dello Statuto di Milanosport, "relativamente agli artt. 1, 2.1, 2.2, 7, 18.2, 30, 31, 32.1, la contestuale abrogazione degli artt. 3 e 8 e l'introduzione di nuovi articoli numerati 30 e 31, con conseguenti rinumerazioni" e la conseguente nuova denominazione in Milanosport S.S.D. S.p.A., consentendo così alla stessa di rientrare nel perimetro di applicazione della Riforma dello Sport (art. 90, Legge n. 289/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 36/2021).

Il predetto contratto, oltre che prevedere l'affidamento alla Società Milanosport delle attività connesse all'erogazione del servizio, dispone altresì l'assegnazione alla medesima, del godimento d'uso gratuito di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, configurando il tal senso una gestione integrata servizio – impianti; tra i diversi rapporti regolati innovativamente dal predetto contratto di servizio, vi è anche, all'art. 32, la disciplina della regolazione economica dei casi di restituzione al Comune di un immobile assegnato;

PRESO ATTO CHE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 700 del 12 giugno 2025, ha approvato la modifica contrattuale e la nuova formulazione dell'art.32 del vigente Contratto di Servizio, previamente condivise con Milanospport S.S.D. S.p.A.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

L'art. 32 del contratto di servizio stipulato in data 31 dicembre 2020 viene così modificato:

ARTICOLO 32

RESTITUZIONE/RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI.

1. Gli immobili consegnati alla SOCIETÁ per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto possono essere restituiti/riconsegnati al COMUNE, per motivi di interesse pubblico.
2. Il COMUNE può, altresì, rientrare nel pieno possesso degli impianti sportivi che, a seguito della verifica periodica del risultato della gestione, risultante dal Report informativo semestrale, nonché dal Rendiconto finale previsti dall'art. 13 del presente Contratto, presentino una gestione deficitaria non imputabile alla società oppure risultino gestiti in violazione delle disposizioni del Contratto medesimo.
3. Con riferimento agli impianti sportivi di cui all'Allegato "A", sui quali la SOCIETA', nel corso del precedente Contratto, stipulato il 18 novembre 2005 (Contratto Rep. n. 100327/2005), ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo e/o nuova costruzione, il cui valore netto contabile risulta iscritto nel Bilancio della SOCIETA' stessa tra le immobilizzazioni materiali, la riconsegna/restituzione al COMUNE comporta:
 - a) per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'obbligo, per il COMUNE, di rifondere la SOCIETÁ dell'importo delle opere dalla stessa realizzate e non finanziate dal Comune di Milano più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati. Tutte le spese sostenute andranno debitamente documentate dalla SOCIETA';
 - b) per gli effetti del comma 2 del presente articolo, l'obbligo, per il COMUNE, di rifondere la SOCIETÁ del 50% dell'importo delle opere dalla stessa realizzate e non finanziate dal Comune di Milano più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati. Sarà riconosciuto un valore superiore al 50%, nei casi in cui la restituzione anticipata sia motivata anche dall'esigenza del COMUNE di procedere ad interventi di riqualificazione/ristrutturazione/manutenzione sull'impianto, a seguito di valida manifestazione di interesse, già espressa da parte di operatori economici attraverso il ricorso a strumenti di Partenariato pubblico - privato, o interventi/progetti comunque approvati dal comune, purché si tenga conto dei suddetti costi al fine di valutare la sostenibilità economica dell'intera operazione.
 - c) La previsione di cui alla lettera b) non si applica nel caso di restituzione di impianti per violazione delle disposizioni del presente Contratto di Servizio per il quale è esclusa qualsiasi forma di refusione per le opere realizzate e non finanziate dal Comune.
 - d) nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo per cause non imputabili alla SOCIETÁ l'obbligo per il Comune di rimborsare i costi effettivamente sostenuti dalla SOCIETÁ con capitale proprio;
 - e) nel caso in cui gli impianti oggetto di restituzione siano stati completamente ammortizzati, nulla è dovuto dal COMUNE a favore della SOCIETÁ.

4. Qualora gli impianti sportivi siano rimasti inattivi a causa di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ad opera del COMUNE, la valutazione in merito al margine di contribuzione viene effettuata mediante la redazione di un piano economico relativo ai ricavi ed ai costi attesi successivamente alla conclusione dei lavori, per il primo anno di esercizio, redatto sulla base delle analisi del controllo di gestione della SOCIETÀ e valutato in contraddittorio con il COMUNE;

5. La restituzione/riconsegna al COMUNE di impianti per motivi di interesse pubblico, ai sensi del comma 1) del presente articolo, comporta inoltre l'obbligo, per il COMUNE, di rimborsare alla SOCIETÀ le penali e gli altri costi che la SOCIETÀ stessa comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari di cui all'art. 8 del presente Contratto, fatta salva la facoltà del COMUNE di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

6. La variazione del numero degli impianti gestiti dalla SOCIETÀ comporta la revisione del contributo dovuto dal COMUNE ai sensi dell'art. 23; la riduzione del contributo dovrà essere almeno pari all'importo dell'ammortamento sostenuto nell'esercizio precedente al trasferimento del bene e tenere conto delle minori diseconomie in carico alla SOCIETÀ in caso di valore negativo del margine di contribuzione di cui al precedente comma 4.

7. La riconsegna dell'impianto deve avvenire, per quanto compatibili, secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 34 del presente Contratto.

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda al Contratto di servizio stipulato in data 31 dicembre 2020 in revisione del precedente Contratto di servizio sottoscritto in data 18/11/2005 (rep. n. 100327, registrato in data 01/12/2005 al n. 9310, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Milano
Il Direttore dell'Area Sport
Dott.ssa Lina Rosa Lucarelli
(firmato digitalmente)

Per Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO:

"A" Deliberazione di Giunta Comunale n. 700/2025.